





e di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e delle altre norme vigenti in materia :

\*\*\*\* essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'attività di \_\_\_\_\_ o aver conseguito l'idoneità a partire dal 1991 (anno di entrata in vigore del Decreto Bersani) presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**\*\* N.B.: prestare la massima attenzione prima di barrare la presente casella, verificando l'esatto significato del termine REC.**

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_; oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;

avere, **per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente**, esercitato attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande :

**in proprio** nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

oppure aver prestato la propria opera, presso le sottoindicate imprese, in qualità di addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, e precisamente:

come **dipendente qualificato**,

come **socio lavoratore** o in altre posizioni equivalenti,

o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di **coadiutore familiare**,

**comprovata dall'iscrizione all'INPS (specificare):**

nome impresa \_\_\_\_\_ sede impresa \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;  
nome impresa \_\_\_\_\_ sede impresa \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;  
nome impresa \_\_\_\_\_ sede impresa \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano state previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:

Scuola/Istituto/Ateneo .....  
Sede ..... Titolo di studio .....

(1) Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/05/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione

=====

**ALLEGA alla presente:**

- copia dell'atto notarile di affidamento in gestione, debitamente registrato;
- copia dell'attestato rilasciato dall'Ente presso il quale è stato frequentato il corso professionale o copia del diploma / laurea oppure dichiarazione della ditta / impresa presso la quale è stata prestata la propria opera professionale, con indicazione della qualifica posseduta e del periodo di riferimento;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
  
- copia del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari, in corso di validità.

\*\*\*\*\*  
**DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE MODULISTICA E DI  
ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE ED INTEGRALMENTE**

Data, \_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_





**Testo Unico del 22/12/1986 n. 917**

**Art. 148 – Enti di tipo associativo (ex art. 111)**

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
  - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
  - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  - d) pubblicità commerciale;
  - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui al comma 3, 5, 6 e 7, si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autografa o registrata:
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532 ultimo comma del Codice Civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  - f) intrasmissibilità della quota del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

**Art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564**

**“Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati”.**

I locali di circoli privati adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'interno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

**Art. 1 Decreto 5 agosto 1994, n. 534**

I locali, per i quali è già stata autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Decreto, entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione effettuata all'interno.



## Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica – Art. 45

1. I locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., ai fini del rilascio della licenza, devono presentare anche la documentazione indicata al comma 3 del presente articolo.
2. I locali pubblici e i circoli privati nei quali siano svolte riproduzioni di brani musicali anche dal vivo in orari successivi alle ore 20.00, con l'esclusione di cinema e teatri, devono chiedere apposita autorizzazione all'Autorità comunale competente.
3. Nell'istanza deve essere presentata idonea documentazione tecnica in ordine a:
  - giorni e orari di apertura e modalità di esercizio dell'attività;
  - caratteristiche tecniche del sistema di riproduzione ed amplificazione, nonché delle casse acustiche, ripartite per le diverse fasce di frequenza;
  - corrispondenza della potenza sonora ai diversi livelli potenziometrici;
  - disposizioni delle casse e relativi orientamenti e modalità di posizionamento;
  - sistemi di insonorizzazione e di controllo elettronico alla fonte della sorgente sonora e loro caratteristiche tecniche;
  - valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, sui locali soprastanti o vicini, adibiti al soggiorno di persone anche in relazione all'apertura di infissi del locale ed alla movimentazione degli utenti in adiacenza del locale.
4. La licenza sarà concessa, con eventuali prescrizioni, solo se è dimostrata una condizione di non superamento dei limiti di emissione ed immissione stabiliti dal DPCM 1.3.1991, così come modificati dalle normative tecniche successivamente emanate. In ogni caso nei locali eserciti all'interno del centro abitato è obbligatorio che:
  - non siano installati subwoofer;
  - non vi siano comunicazioni con il vano scala;
  - non vi siano trasmissioni acustiche e di vibrazioni per via solida;
  - non siano superati i 95 dB(A) di pressione sonora a livello della pista da ballo;
  - i limiti di immissione ed emissione a cui riferirsi sono quelli della classe di zonizzazione acustica in cui il locale è inserito.
5. Fermi restando i vincoli relativi alle emissioni ed alle immissioni in altri ambienti e alle soluzioni tecniche per il loro contenimento, è fatto divieto nelle discoteche e sale da ballo di determinare esposizioni al pubblico frequentante superiori a 85 dB(A), incrementati a 95 dB(A) in corrispondenza delle piste, a metri 1,5 in altezza dal piano del pavimento. A tal fine è obbligatoria la messa in funzione di appositi apparecchi limitatori dell'amplificazione a mezzo di segnali ricevuti da microfoni.
6. I locali di cui al comma 1 esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno presentare entro sei mesi la documentazione di cui al comma 3 per l'integrazione della licenza già concessa, pena la revoca immediata della stessa.
7. I locali di cui al comma 2 esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno richiedere entro tre mesi l'autorizzazione di cui al comma 2 presentando la documentazione di cui al comma 3 pena il divieto immediato di effettuazione della riproduzione di brani musicali.
8. Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nonché il superamento dei limiti stabiliti, accertato dall'A.R.P.A. con idoneo controllo, determinerà oltre alle previste sanzioni amministrative, le seguenti sanzioni accessorie:
  - sospensione da giorni 7 ad un massimo di giorni 30 della licenza di pubblico spettacolo o dell'autorizzazione rilasciata a locali pubblici o circoli privati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - in caso di recidiva, revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 2, con l'impossibilità di richiedere nuova licenza o autorizzazione negli stessi locali per sei mesi.